



COMUNE DI CALCINAIA
Provincia di Pisa

SERVIZIO V - SEGRETERIA, ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE

N. 129 DEL 07/05/2018

OGGETTO: CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CATTURA E CUSTODIA DEI CANI VAGANTI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE ALL'ASSOCIAZIONE "AMICI DEL CANE" DI SANTA MARIA A MONTE (PI) - ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z2F234F2E8



COMUNE DI CALCINAIA

Provincia di Pisa

DETERMINAZIONE N.	129
DATA	07/05/2018

OGGETTO:

CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CATTURA E CUSTODIA DEI CANI VAGANTI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE ALL'ASSOCIAZIONE "AMICI DEL CANE" DI SANTA MARIA A MONTE (PI) - ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z2F234F2E8

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO V - SEGRETERIA, ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE

Decisione

1. **Affida** per l'anno 2018, il servizio di cattura, mantenimento e custodia dei cani vaganti rinvenuti sul territorio comunale all'Associazione di promozione sociale "Amici del Cane" con sede in Santa Maria a Monte (Pi), via Pregiuntino n. 49, C.F. 90034720509 P.IVA 01762970505, per l'importo stimato di € 13.000,00 (tredicimila/00) compresa IVA 22% CIG Z2F234F2E8
2. **Impegna** la somma di € 13.000,00 al Cap. 03011.03.001080 - SERVIZIO DI VIGILANZA ZOOIATRICA - 1.03.02.99.999 del B.P. 2018/2020, su cui è prevista la necessaria disponibilità.
3. **Approva** lo schema di convenzione che regolerà i rapporti tra le parti, all. sub lett A)
4. **Liquida** la somma in esame su presentazione di fatture, con apposito atto di liquidazione, previa verifica della regolarità contributiva.

Motivazione

La Legge Regione Toscana 20.10.2009 n. 59 recante "Norme per la tutela degli animali", prevede espressamente l'obbligo, in capo ai Comuni, di procedere alla cattura ed al successivo ricovero in canili rifugio dei cani rinvenuti nel territorio comunale e per i quali non sia possibile risalire al proprietario o al detentore.

Nell'assenza di strutture pubbliche, il Comune di Calcinaia ha adempiuto, nel biennio 2016/2017, agli obblighi suddetti mediante convenzione stipulata con l'associazione "Amici del Cane" di Santa Maria a Monte (PI), che gestisce un canile rifugio in loc. Ponticelli. ,

L'Ass. "Amici del Cane" si è resa disponibile a svolgere tale servizio anche per l'anno 2018.

Nel caso di specie si ritiene di derogare dall'obbligo del rispetto del principio di rotazione previsto dal vigente codice dei contratti pubblici e proseguire il rapporto di collaborazione con la medesima associazione per i seguenti motivi:

- la maggior parte dei cani attualmente detenuti nel canile rifugio hanno intrapreso un percorso terapeutico di recupero dalle precarie condizioni di salute in cui versavano in precedenza, dalla interruzione del quale deriverebbe un danno certo, vista anche l'età avanzata degli stessi;
- l'associazione, tramite il proprio personale, si è molto adoperata per ristabilire le condizioni di salute dei cani trasferiti e, inoltre, nella gestione del servizio ha offerto garanzie di serietà, celerità negli interventi, affidabilità e competenza;

L'Associazione "Amici del Cane" è stata individuata mediante la piattaforma regionale START VALDERA (Sistema telematico acquisti regionale della Toscana) ed ha offerto il servizio alle seguenti condizioni economiche:

OGGETTO	EURO	NOTE
CATTURA CANI VAGANTI	70,00	Ad evento al netto IVA
MANTENIMENTO	3,25	Al giorno al netto IVA

La spesa complessiva è stata stimata in EURO 13.000,00.

Ai fini dell'impegno della relativa spesa, è stato chiesto e assegnato, dall'apposito sistema, il CIG n. Z2F234F2E8.

Il presente provvedimento è coerente con la programmazione e l'attività di questo ente.

Sono state previamente verificate le situazioni di possibile conflitto di interessi tra la suddetta associazione e i dipendenti dell'amministrazione comunale, con esito negativo.

L'associazione in oggetto, inoltre, è a conoscenza del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Unione Valdera approvato con delibera della Giunta Unione n. 121 del 13.12.20.

L'Associazione ha fornito la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale – art. 80 comma 1, comma 2 e comma 5 lett. m) D.Lgs. 50/2016, conservata in atti.

Adempimenti a cura dell'ente pubblico

Il Servizio Segreteria curerà la pubblicazione all'Albo pretorio dell'Ente.

La sezione proponente invierà il presente atto a tutti gli uffici interessati e curerà tutti gli altri adempimenti di pubblicazione relativi al presente provvedimento, rispettando tempi e modalità previsti dalla vigente normativa in materia di trasparenza dell'attività della Pubblica Amministrazione.

Segnalazioni particolari

- Il presente atto diventerà esecutivo con l'apposizione del visto contabile da parte del Servizio Economico Finanziario.
- Contro il presente atto è ammesso ricorso al TAR¹ nei termini stabiliti dalla legge.
- I dati personali contenuti nel presente atto sono trattati ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali².

Riferimenti normativi

Generali

- L.R. Toscana n. 59/2009, art. 34;
- D.Lgs. n. 267/2000 ad oggetto: “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
- D.Lgs. n. 118/2011 ad oggetto: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi”;
- D. Lgs. 193/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- Legge 06/12/1971 n.1034 “Istituzione dei Tribunali Amministrativi Regionali”;

Specifici

- Regolamento comunale di contabilità;
- Regolamento sull’ordinamento di uffici e servizi;
- Deliberazione di C.C. n. 37 del 27/07/2017, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il DUP 2018/2020;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 20.03.2018 con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020.
- Decreto sindacale n. 17 del 28/12/2017 con cui la sottoscritta è stata confermata responsabile del servizio Segreteria Organizzazione per l’anno 2018.

Il Responsabile
Carpita Nadia / ArubaPEC S.p.A.

¹ TAR - Tribunale Amministrativo Regionale.

² D.Lgs. 196/2003.

TABELLA ACCERTAMENTI

ESERCIZIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CAPITOLO	N° ACCERT.	ANNO	PIANO FINANZIARIO	DEBITORE	IMPORTO

Totale entrata

TABELLA IMPEGNI

ESERCIZIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CAPITOLO	N° IMPEGNO	ANNO	CIG	CUP	PIANO FINANZIARIO	CREDITORE	IMPORTO
2018	SERVIZIO DI VIGILANZA ZOOIATRICA	03011.03.001080	465	2018	Z2F234F2E8		U.1.03.02.15.011	AMICI DEL CANE	13.000,00

Totale spesa € 13.000,00

Il Responsabile
Carpita Nadia / ArubaPEC S.p.A.



COMUNE DI CALCINAIA

Provincia di Pisa

DETERMINAZIONE N.	129
DATA	07/05/2018

OGGETTO: CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CATTURA E CUSTODIA DEI CANI VAGANTI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE ALL'ASSOCIAZIONE "AMICI DEL CANE" DI SANTA MARIA A MONTE (PI) - ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z2F234F2E8

Visto: si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IMPEGNI DI SPESA

ESERCIZIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CAPITOLO	BENEFICIARIO	ANNO	IMPEGNO	IMPORTO
2018	SERVIZIO DI VIGILANZA ZOOIATRICA	03011.03.001080	AMICI DEL CANE	2018	465	13.000,00

Calcinaia 07/05/2018

Il Responsabile
Marconcini Mauro / ArubaPEC S.p.A.

COMUNE DI CALCINAIA

Prov. di Pisa

Rep. n° ____/18

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CATTURA
E CUSTODIA DEI CANI VAGANTI RINVENUTI NEL TERRITORIO
COMUNALE – ANNO 2018 – CIG: Z2F234F2E8.

L’anno duemiladiciotto, nella data di sottoscrizione digitale delle parti oppure,
nel caso di controparte priva di firma digitale, con acquisizione digitale della
sottoscrizione autografa che acquisisce il valore di firma elettronica, nella data
in cui l’ultima delle parti ha sottoscritto l’atto, ai sensi dell’articolo 1326,
comma 1, del codice civile come da certificato di firma digitale allegato ,

TRA

Nadia Carpita, nata a Bientina (PI) il 14.10.1956 in qualità di responsabile del
servizio V Segreteria Organizzazione, agente non in proprio ma nell’interesse
del Comune di Calcinaia, giusto quanto disposto dal vigente regolamento
sull’ordinamento degli uffici e servizi – C.F. 81000390500, P.IVA
00357960509; =====

E

L’Associazione “Amici del Cane” con sede in Santa Maria a Monte, via
Pregiuntino n. 49, rappresentata dal presidente pro tempore e il sig. BETTI Roi,
nato a Santa Maria a Monte (PI) l’08.07.1958 – C.F. 90034720509 - P.IVA
01762970505. =====

PREMESSO

- Che con determinazione n. ____ del _____ del Responsabile del
Servizio Segreteria/organizzazione – si è disposto di affidare, per il periodo

01/01/2018 - 31/12/2018, il servizio di cattura, custodia e mantenimento dei

cani vaganti rinvenuti nel territorio del Comune di Calcinaia, alla associazione

“Amici del Cane” con sede in Santa Maria a Monte, via Pregiuntino n. 49;

- Che il presente atto ha lo scopo di definire le modalità riguardanti le

condizioni dell’attività di gestione ed il servizio di cattura, custodia, ricovero,

cura e sostentamento di cani ex randagi e non, di ogni taglia, razza, sesso ed

età, per i quali il Comune di Calcinaia sia tenuto ad assicurare il servizio di

canile rifugio – ai sensi delle vigenti normative nazionali e regionali in materia

di randagismo ed anagrafe canina (L. 281/91 e L.R. n. 59/09 e successive

modifiche ed integrazioni); =====

- Che la Legge n. 281 del 1991 "Legge quadro in materia di animali da

affezione e prevenzione del randagismo" e successive modifiche, promuove e

disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i

maltrattamenti ed il loro abbandono, il loro sfruttamento al fine di

accattonaggio ed il loro utilizzo per competizioni violente, vieta la

soppressione dei cani ex randagi, al fine di favorire la corretta convivenza tra

uomo ed animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente; =====

- Che il codice penale proibisce ogni tipo di maltrattamento di animali; =====

- Che, come prescrive la Legge n. 281 del 1991, la proprietà dei cani ex

randagi è del Comune dove gli stessi sono stati ritrovati ed è specifico compito

del Sindaco provvedere al mantenimento degli animali randagi ed al loro

benessere, curandone l’affidamento presso cittadini che ne facciano richiesta

d’adozione, purché diano garanzie di buon trattamento; =====

- Che la tutela degli animali d'affezione e la disciplina degli interventi a carico dell'Amministrazione locale a tale scopo è sancita da leggi dello stato e della Regione Toscana con legge n. 59/09; =====

- Che la Legge n. 281 del 1991 e la Circolare n. 5 del 14 maggio 2001 chiariscono come la finalità della gara d'appalto per il ricovero dei cani randagi non debba essere rivolta al solo mantenimento in vita degli animali, ma debba prevedere come obiettivo indispensabile per il benessere degli stessi anche la qualità del servizio offerto e tutte le attività dirette all'affidamento ed al controllo degli animali; =====

- Che la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 chiarisce un aspetto già previsto dalla normativa vigente, ovvero il dovere da parte del Sindaco di assicurare l'ingresso delle associazioni animaliste nelle strutture di ricovero per animali, delegandogli l'espletamento del servizio di controllo sul rispetto dei termini di convenzione, promozione delle adozioni e verifica del benessere degli animali;

- Che la Legge n. 281 del 1991 introduce il principio di garanzia dell'ingresso in un canile da parte delle associazioni animaliste quale requisito indispensabile per un canile che intenda convenzionarsi con qualsiasi Pubblica Amministrazione;

=====

- Che per legge, i cani ex randagi devono, dopo un primo periodo di permanenza all'interno del canile sanitario municipale, essere collocati in canili rifugio in attesa di adozione; =====

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra la parti sopra costituite, si conviene e si stipula quanto di seguito:

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE.

Il presente atto ha per oggetto il servizio di cattura, ricovero, custodia, cura e sostentamento di cani randagi in attesa di adozione, di ogni taglia, razza, sesso ed età, per i quali il Comune di Calcinaia sia tenuto ad assicurare il servizio di canile rifugio – ai sensi delle vigenti normative nazionali e regionali in materia di randagismo ed anagrafe canina. =====

L'oggetto della presente convenzione consiste nel garantire la gestione del Canile, ispirandosi ai principi di salvaguardia del benessere e di una elevata qualità della vita degli animali custoditi, nella scrupolosa osservanza delle disposizioni generali vigenti in materia, secondo gli obblighi contenuti nel successivo art. 2. =====

ART. 2 – OBBLIGHI DEL GESTORE.

Il gestore del canile si impegna a:

1) Accudire gli animali custoditi, provvedendo a tutte le loro esigenze e necessità (somministrazione cibo e acqua potabile, accurata pulizia individuale ed ambientale, sgambatura quotidiana, attività di gioco/relazione, percorsi comportamentali, ecc.), garantendo un servizio di custodia ed assistenza. Per quanto riguarda l'alimentazione, nel rispetto della corretta copertura dei fabbisogni nutritivi e disposti in ragione dell'età, della situazione climatica e delle condizioni generali dell'animale, viene prevista l'alimentazione con mangime secco preconstituito, ove diversamente applicabile a seconda del parere del Medico Veterinario responsabile della struttura; =====

2) Provvedere alla pulizia giornaliera dei box e della struttura (compresi i locali/uffici e l'ambulatorio veterinario) prima dell'orario di apertura al pubblico, nonché al mantenimento delle condizioni di pulizia nel corso della giornata, in particolare per la raccolta delle deiezioni. Provvedere alla

disinfezione della struttura mediante l'utilizzo periodico e sistematico di

idonei disinfettanti, alla disinfestazione e alla derattizzazione secondo le

istruzioni e prescrizioni del Servizio Veterinario USL. =====

3) Provvedere al recupero, limitatamente al territorio del Comune di Calcinaia,

di cani randagi o vaganti attraverso un servizio continuativo (diurno, notturno

e festivo) e tramite personale formato. Provvedere inoltre al recupero in orario

continuato (diurno, notturno e festivo), di cani incidentati o feriti, di cui non

sia individuata la proprietà al momento della richiesta di intervento; =====

4) Provvedere al trasferimento degli animali in caso di prestazioni

specialistiche non eseguibili nell'ambulatorio del canile, qualora ciò venga

richiesto dal Medico Veterinario responsabile della struttura; =====

5) Rintracciare con la massima sollecitudine il proprietario dell'animale

recuperato attraverso tutti i possibili mezzi a disposizione e provvedere alla

riconsegna dello stesso al legittimo proprietario; =====

6) Collaborare con il Servizio Veterinario dell'USL e con il Veterinario

Responsabile della struttura per le attività di loro competenza; in particolare

coadiuvando il Responsabile sanitario della struttura nell'espletamento delle

attività sanitarie, segnalando altresì eventuali sintomatologie rilevate negli

animali ospiti e provvedere ad effettuare le terapie secondo le prescrizioni

ricevute; =====

7) Provvedere allo smaltimento delle spoglie degli animali deceduti presso

idonee strutture ai sensi della normativa vigente e secondo le modalità indicate

dal Servizio Veterinario dell'USL; =====

8) Garantire l'apertura al pubblico della struttura almeno tre giorni a settimana,

di cui uno festivo o prefestivo, per almeno quattro ore al giorno. L'orario di

apertura al pubblico deve essere comunicato all'azienda sanitaria locale competente e deve essere esposto in modo ben visibile tramite apposita cartellonistica all'ingresso della struttura; =====

9) Aggiornare costantemente le schede affisse all'esterno di ogni box opportunamente identificati, con le indicazioni relative ai cani ricoverati (nome, razza, sesso, codice di identificazione e caratteristiche particolari); ===

10) Garantire una corretta e puntuale gestione amministrativa, attraverso l'annotazione di tutta la movimentazione degli animali (presenze, ingressi, catture, riconsegne, affidi, decessi, ecc.), la compilazione delle schede anagrafiche (caratteristiche, sesso, età, fotografia, codice identificativo, numero box e altre informazioni rilevanti per la gestione dell'animale) utilizzando apposita modulistica anche informatizzata. Le movimentazioni degli animali devono essere comunicate all'Anagrafe Canina nei tempi e con le modalità previste dalla normativa vigente; =====

11) Inoltrare copia delle schede anagrafiche di ogni cane presente in struttura, comprensive di fotografia, al Comune ed alle associazioni animaliste in modo tale da permettere l'inserimento dei dati all'interno del sito web del Comune e dei siti gestiti dalle associazioni, e la pubblicazione degli annunci presso l'albo pretorio e altri spazi pubblici; =====

12) Gestire le pratiche per l'adozione definitiva dei cani ospiti del rifugio, direttamente presso il canile. Il responsabile del canile invierà via fax al Comune la richiesta di affido e trasmetterà entro tre giorni l'atto di adozione alla USL competente, presso la quale è registrato il cane, per l'aggiornamento della banca dati regionale. All'adottante verrà fornito il libretto sanitario del cane, che riporta le condizioni di salute dell'animale, gli esami ed interventi

effettuati, le profilassi vaccinali ordinarie, gli esiti dei test della filarosi e leishmaniosi ed il certificato anagrafico in originale. I cani, secondo normativa vigente, vengono consegnati sterilizzati, vaccinati, curati e disinfestati. =====

13) Attivare iniziative a favore degli animali, in collaborazione con il Comune e/o le associazioni animaliste, perseguendo l'obiettivo di diminuire progressivamente la media di permanenza degli animali presso il canile e il numero medio di presenze, garantendo comunque che il numero dei cani ospitati non venga aumentato, se non per motivi eccezionali ed indipendenti dalla volontà del gestore; =====

14) Attivare o collaborare ad iniziative e progetti volti a favorire l'adozione, in collaborazione con il Comune e/o le associazioni animaliste, ed attraverso il coinvolgimento delle realtà presenti sul territorio; =====

15) Garantire l'accesso alla struttura e la presenza delle associazioni animaliste in conformità alla vigente normativa, e gestire il canile stesso attraverso modalità di ampio coinvolgimento di associazioni animaliste eventualmente presenti; =====

16) Collaborare con il Veterinario responsabile della struttura e/o i volontari delle associazioni animaliste nella predisposizione di una "scheda comportamentale" per tutti i cani presenti, finalizzata a stabilire l'indice di adottabilità, e nell'attivazione di percorsi rieducativi per i cani con problematiche particolari; =====

17) Garantire la presenza di un medico veterinario libero professionista come responsabile sanitario, che assuma la responsabilità della gestione sanitaria, delle diagnosi e della somministrazione delle terapie agli animali. Il gestore è

inoltre tenuto all'osservanza di tutta la normativa vigente in materia, con particolare riferimento alla Legge n. 281/91, alla L.R. n. 59/09, nonché al regolamento "Modalità di adozione dei cani randagi" (in allegato) per la disciplina del servizio di cattura, ricovero, custodia, cura, sostentamento e affidamento di cani randagi in attesa di adozione. =====

ART. 3 – OBBLIGHI DEL COMUNE.

1. Il Comune di Calcinaia è tenuto a comunicare immediatamente, in forma scritta, al gestore ogni evento che possa incidere sullo svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione. =====

2. Il Comune di Calcinaia promuoverà incontri periodici con il gestore, con lo scopo di definire comuni programmi di attività per la tutela ed il miglioramento delle condizioni di vita degli animali. =====

3. Al Comune di Calcinaia compete la predisposizione della regolamentazione che definisce il funzionamento del canile, nonché ogni potere di controllo sulle attività svolte e sulla documentazione presente all'interno della struttura o comunque relativa all'attività di gestione della struttura medesima. =====

4. Il Comune di Calcinaia vigila sullo svolgimento delle attività, anche attraverso incontri periodici e sopralluoghi sul posto, avendo cura di verificare che gli operatori - sia dipendenti/incaricati che volontari - rispettino i termini della presente convenzione, nonché i diritti, le necessità e la dignità degli animali ricoverati ed assumano comportamenti corretti e trasparenti con gli utenti. =====

5. Il Comune di Calcinaia può esercitare tale controllo con propri dipendenti e/o tramite altri Servizi competenti in materia, in ogni momento e senza alcun preavviso. =====

6. Il Comune di Calcinaia è tenuto ad assicurare la microchippatura dei cani, la contestuale iscrizione nell'anagrafe canina a nome del Comune, la sterilizzazione entro il termine di sessanta giorni e, comunque, sempre prima dell'eventuale trasferimento in altro Comune, le vaccinazioni, le cure e la disinfestazione dei cani ospitati. =====

7. Il Comune di Calcinaia indica nella persona del dott. Giovanni Giani, con studio in Pontedera in via Buozzi, 21, il veterinario di propria fiducia cui il gestore farà riferimento per effettuare le vaccinazioni, le cure, la disinfestazione di cui al comma precedente e quanto altro ritenuto necessario per la salute dei cani ospitati. =====

ART. 4 – FRUITORI DELLA STRUTTURA.

Possono usufruire della struttura:

1) Cani morsicatori ai sensi degli artt. 86 e 87 del D.P.R. n. 320/54, su disposizione del Servizio Veterinario dell'Azienda USL, per il periodo di osservazione previsto dalle norme vigenti; =====

2) Cani recuperati sul territorio del Comune di Calcinaia, per il tempo necessario alla restituzione ai legittimi proprietari, all'affidamento o all'adozione ad eventuali richiedenti; =====

3) Cani i cui proprietari presentano la rinuncia di proprietà presso l'Anagrafe Canina. Tali animali potranno essere ricoverati a seguito di disponibilità di posto nella struttura, dando priorità ad eventuali casi urgenti indicati dal Comune o dal Servizio Veterinario dell'USL; =====

4) Cani detenuti o allevati in condizioni che compromettano il loro benessere, se disposto dagli organi competenti. =====

Il gestore non potrà accettare la diretta consegna di animali effettuata da parte di privati, se non dietro la preventiva autorizzazione del Comune o dell'ufficio USL competente. =====

ART. 5 – SERVIZIO DI CATTURA, RECUPERO E CUSTODIA.

1. Il gestore, salva diversa disposizione da parte del Comune, deve provvedere, attraverso personale formato, alla cattura dei cani randagi o vaganti presenti sul territorio comunale, con metodi che non procurino danni o sofferenze, verificando al momento del ritrovamento la presenza di identificazione (microchip/tatuaggio).

=====

Tale servizio, per il quale il gestore dovrà garantire la reperibilità di almeno due persone, deve prevedere anche il recupero di cani incidentati o feriti (da garantire in orario continuato) di cui non sia individuata la proprietà al momento del ritrovamento; nel caso in cui gli animali feriti vengano trasportati in Canile, il gestore dovrà contattare, secondo la procedura di attivazione definita, il veterinario responsabile della struttura. =====

Per il trasporto degli animali recuperati o catturati il gestore deve avere a disposizione un automezzo opportunamente attrezzato ed idoneo al trasporto degli animali vivi, facendosi carico delle relative spese. =====

Il gestore, all'ingresso dei cani in Canile, deve verificare la presenza del codice di riconoscimento (microchip o tatuaggio), segnalando l'eventuale assenza al Servizio Veterinario USL. Nel caso di cani privi del codice di riconoscimento, dovrà essere tempestivamente inserito il microchip.

=====

In caso di cani identificati, dovrà essere contattata l'Anagrafe Canina del Comune di riferimento, per la ricerca dei proprietari. Il gestore dovrà avvertire il proprietario del rinvenimento del cane, invitandolo a ritirare l'animale tempestivamente. =====

Nel caso in cui il proprietario non provveda a ritirare tempestivamente il proprio cane, il gestore è tenuto ad informare l'Anagrafe Canina del Comune di riferimento, la quale avvisa il proprietario di quanto la normativa prevede in tema di abbandono di animali. =====

Qualora i cani recuperati non fossero ritirati o reclamati dai proprietari nei termini di legge (entro 60 gg. dalla data del loro ingresso) il gestore potrà procedere con l'iter di adozione. Prima che sia decorso tale periodo, rispettato il termine di 10 giorni previsto per l'isolamento sanitario obbligatorio, il cane potrà essere dato in affidamento temporaneo e, trascorsi i 60 gg. dalla data di entrata in canile senza che il cane sia stato reclamato dal proprietario, l'affidamento temporaneo diverrà automaticamente adozione definitiva. =====

2. Tutti gli affidamenti inerenti i cani di proprietà del Comune di Calcinaia presenti nel canile rifugio dovranno essere comunicati all'Ufficio Sanità comunale. =====

Il gestore dovrà tenere la registrazione giornaliera di carico e scarico degli animali custoditi, fornendo trimestralmente un riepilogo di tale movimentazione al Comune e al Servizio Veterinario USL con i seguenti dati:

- n. dei cani presenti;
- n. dei cani entrati con identificazione (tatuaggio o microchip);
- n. dei cani entrati senza identificazione o con tatuaggio illeggibile;
- n. dei cani entrati per rinuncia di proprietà;

- n. dei cani morsicatori entrati;

- n. dei cani sotto sequestro;

- n. dei cani adottati o affidati temporaneamente;

- n. dei cani restituiti ai proprietari;

- n. dei cani sterilizzati;

- n. dei cani deceduti e relativa causa;

- n. di eutanاسie eseguite sui cani e relativa causa;

- n. dei cani nati all'interno del canile;

- n. di microchip impiantati.

ART. 6 – COMPENSO.

Per l'espletamento del servizio di cui al presente atto il Comune corrisponderà al gestore il seguente compenso:

- Permanenza presso la struttura: € 3,25 (euro tre/25) oltre IVA al giorno.

Il costo deve intendersi per ogni cane, in qualunque condizioni esso si trovi. In detto importo sono comprese tutte le attività del gestore descritte agli articoli della presente convenzione, ad eccezione del servizio di accalappiatura a chiamata di cui al punto successivo del presente articolo. =====

- Accalappiatura a chiamata: € 70,00 (euro settanta/00) oltre IVA per ogni animale catturato e trasportato presso la struttura, tanto nei giorni feriali che in quelli festivi. =====

ART. 7 – LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI.

La liquidazione dei compensi spettanti al gestore avverrà mensilmente sulla base delle effettive presenze di cani registrate al termine del periodo di effettuazione del servizio, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. =====

Per la liquidazione il gestore rimetterà al Comune apposita documentazione utile e necessaria ad attestare i compensi ad essa relativi. =====

La somma in esame su presentazione di fatture, sarà liquidata con apposito atto di liquidazione, previa verifica della regolarità contributiva. =====

Le spese veterinarie sostenute dal canile in via anticipata per la cura dei cani detenuti saranno liquidate mensilmente su presentazione da parte del gestore di apposita puntuale rendicontazione corredata di copia della prescrizione del medico veterinario di cui al precedente comma 7 dell'art. 3 e vistata secondo le modalità indicato al comma precedente. =====

ART. 8 – PENALI.

Nel caso di infrazioni alle condizioni di cui al presente atto, previo accertamento delle infrazioni stesse da parte del personale comunale o della USL 5, che redigerà apposita comunicazione in merito da inviarsi al gestore del servizio, si applica la penale del 50% sui prezzi pattuiti per i servizi ed indicati nel precedente articolo 6. =====

Le penali accertate saranno detratte d'ufficio, in sede di liquidazione delle fatture emesse. =====

ART. 9 – RENDICONTAZIONI.

Il gestore deve comunicare al Comune di Calcinaia:

- trimestralmente i dati relativi agli animali come elencati nell'art. 5 della presente convenzione;

- semestralmente una relazione sull'attività svolta. =====

ART. 10 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'ASSOCIAZIONE

Il gestore è obbligato all'osservanza delle leggi e dei decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai per infortuni sul lavoro, la disoccupazione, l'invalidità ed osservanza integrale delle norme sui contratti collettivi di lavoro.

=====
Sarà obbligo dell'appaltatore adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire la sicurezza dei lavoratori durante l'esecuzione dei lavori; sarà obbligo dell'appaltatore adottare, nell'esecuzione dei lavori, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché evitare danni a beni pubblici e privati. =====

Il gestore risponde direttamente, sollevando da ogni responsabilità il Comune di Calcinaia, dei danni alle persone, agli animali e alle cose provocati nello svolgimento del servizio, nell'ambito della struttura e delle aree di pertinenza, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi richiesta di risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo. =====

Il gestore garantisce che gli eventuali dipendenti e/o operatori siano coperti da assicurazione contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi. ===

Il Comune declina ogni responsabilità per danni alle persone o cose, che, nell'ambito del servizio, venissero provocati dal gestore nel corso della durata della presente convenzione. =====

Per l'espletamento del servizio la ditta utilizzerà mezzi e personale ad ogni effetto a carico dell'impresa stessa; la ditta è obbligata a sottoscrivere polizza assicurativa a copertura dei danni e responsabilità. =====

ART. 11 – DURATA DEL SERVIZIO.

Il servizio ha avuto inizio dal 01/01/2018 e termina il 31/12/2018, fatto salvo che una delle due parti possa recedere anticipatamente con avviso motivato da presentare all'altra parte con preavviso di almeno tre mesi. =====

La presente convenzione può essere prorogata, previo accordo scritto tra le parti contraenti ed alle stesse condizioni, per ulteriori mesi dodici. =====

ART. 12 – RISOLUZIONE DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.

In caso di grave inosservanza delle disposizioni di cui al presente atto, il Comune, oltre all'applicazione delle penali di cui sopra, si riserva la facoltà di considerare risolto il rapporto contrattuale e di procedere con semplice provvedimento amministrativo, previa contestazione degli addebiti, all'esecuzione del servizio in danno del gestore inadempiente, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che il Comune si riserva la facoltà di recedere dall'affidamento del servizio per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.

=====

ART. 13 –TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.

L'associazione “Amici del Cane” assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. L'impresa si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Pisa della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. =====

ART. 15 – DOMICILIO.

Per gli effetti del presente atto l'associazione “Amici del Cane” ha dichiarato di eleggere il proprio domicilio presso la sede di questo Ente. =====

Art. 16 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Qualora le parti non risolvano bonariamente le contestazioni che dovessero sorgere tra esse a causa o in dipendenza dell'osservanza, dell'interpretazione e della esecuzione del presente contratto, anche per quanto ivi non espressamente contemplato, si ricorrerà al giudice ordinario, la cui competenza è consensualmente fin d'ora riconosciuta ed attribuita al foro di Pisa.

=====

ART. 17 RISERVATEZZA DATI PERSONALI

Le parti, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, si impegnano a trattare i dati contenuti nel presente contratto soltanto per le attività, le finalità e l'esecuzione degli adempimenti ad esso connessi. =====

Ogni diverso utilizzo ricadrà nella esclusiva responsabilità delle parti stesse. =

Art. 18 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Il contraente con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propria collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R.16 aprile 2013, n.62 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", ai sensi dell'articolo 2,comma 3 dello stesso D.P.R. e del codice di comportamento integrativo dell'ente approvato con deliberazione di giunta n. 126 del 19.12.2013. A tal fine si dà atto che l'amministrazione ha trasmesso al contraente, ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. n.62/2013, copia del decreto stesso e del codice di comportamento integrativo, per una sua più completa e piena conoscenza, come da dichiarazione conservata in atti. =====

In caso di violazione degli obblighi derivanti da suddetto codice si procederà a norma dell'art. 2, comma 3, del medesimo D.P.R. 62/13 citato. Il contraente

dichiara di essere a conoscenza di quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter,
del D.lgs. 165/01. =====

ART. 19 – CLAUSOLA RISOLUTIVA

L'Associazione ha fornito la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di
ordine generale – art. 80 comma 1, comma 2 e comma 5 lett. m) D.Lgs.
50/2016, conservata in atti. In caso di successivo accertamento per difetto del
possesso dei requisiti prescritti si applica la risoluzione del contratto e il
pagamento, in tal caso, del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle
prestazioni già eseguite. =====

ART. 19 – SPESE

Tutte le spese inerenti e conseguenti la presente convenzione sono a totale
carico del soggetto concessionario del servizio. La medesima convenzione è
soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi della tariffa in vigore. =====

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMUNE DI CALCINAIA

IL Responsabile del Servizio Segreteria _____ Nadia Carpita

L'ASSOCIAZIONE "AMICI DEL CANE"

Il Presidente Sig. Betti Roi _____